

## SENATO DELLA REPUBBLICA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)

### AUDIZIONE TIM

5 Maggio 2020

#### **A.S. 1721 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019**

- Il Nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche si pone l'obiettivo di aggiornare il quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche in Europa, promuovendo un'impostazione normativa che favorisca gli investimenti per la creazione della cosiddetta Gigabit society, attraverso lo sviluppo di reti ad altissima capacità e servizi di nuova generazione. TIM condivide tali obiettivi ed opera fattivamente al loro raggiungimento ed accoglie, dunque, con favore la definizione di un nuovo quadro normativo più adeguato all'attuale contesto.
- I tempi massimi previsti per il recepimento di questa Direttiva europea nel nostro ordinamento sono stati fissati al 21 dicembre di quest'anno, ma visto l'impegno con cui il Parlamento ed il Governo stanno affrontando questo processo, contiamo si riesca a raggiungere questo obiettivo anche prima di tale termine, in linea con quanto sta avvenendo in molti Paesi europei in cui l'iter di trasposizione è già ad uno stadio avanzato.
- Per un operatore come TIM, fortemente impegnato nel processo di ammodernamento e di digitalizzazione del sistema economico e sociale, è infatti importante poter contare su un quadro normativo adeguato e aggiornato, che favorisca e promuova gli investimenti nel settore, con particolare riferimento al quadro delle regole per le nuove reti ad altissima velocità.
- Il nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche nasce, infatti, proprio con l'obiettivo primario di fornire ai regolatori nazionali nuovi strumenti normativi, idonei a favorire gli investimenti in reti ultra-broadband, fisse e mobili, necessari al raggiungimento dei target 2025 della Gigabit Society:
  - connettività ad almeno 1 Gigabit/s per scuole, poli di trasporto, servizi pubblici e imprese ad alta intensità digitale;
  - copertura ad almeno 100 Mbit/s per tutte le famiglie europee;
  - copertura 5G ininterrotta in tutte le aree urbane e nelle principali direttrici di trasporto terrestre.

Ciò deve avvenire nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, senza escludere reti in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Gigabit society e al benessere dei cittadini, in termini di qualità del servizio fornita.

- A proposito di qualità del servizio, sembra opportuno sottolineare come il Codice, nel definire le reti ad altissima capacità, avvii un ragionamento sui parametri per la definizione di queste reti che vanno oltre la "semplice" velocità di downlink, considerando parametri che hanno a che fare con tutto il percorso di "rete" dei pacchetti che effettivamente i clienti utilizzano. Ciò evidenzia che la qualità del servizio per il cliente non è più misurabile solo con il parametro di velocità in download della rete di accesso, ma attraverso fattori che vanno a toccare tutta l'infrastruttura, fino alla Big Internet.
- Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti, il Codice delinea una regolamentazione incentivante per gli investimenti in reti di nuova generazione attraverso una serie di modelli ritenuti particolarmente adatti, ovvero, il "co-investimento" e il modello "wholesale-only".

- Come prima considerazione, va sottolineato come tra i criteri di delega sia citato all'art. 4 punto e) il solo sostegno regolamentare alle imprese wholesale-only, considerate quindi come unico modello "virtuoso" previsto dal nuovo Codice.
- In realtà, il Codice prevede per il modello wholesale only una regolazione più leggera, ma conferma comunque la necessità di regolare l'infrastruttura di un operatore wholesale-only nel caso si tratti dell'unica rete presente sul mercato, in quanto potrebbe utilizzare il proprio Significativo Potere di Mercato (SPM) a detrimento di un equilibrato sviluppo della concorrenza, degli investimenti e dei prezzi wholesale e, di riflesso, retail, come accaduto ad esempio in Australia e Nuova Zelanda (gli unici Paesi al mondo in cui esiste un operatore wholesale only su scala nazionale).
- Secondo l'art. 76 del nuovo Codice, invece, il modello di "co-investimento" consente ad un operatore verticalmente integrato (quindi attivo sia a livello wholesale che retail) di ottenere la completa deregolamentazione della nuova rete in fibra realizzata attraverso impegni di "co-investimento" aperto alla partecipazione di altri operatori (sia wholesale only che operanti anche sul mercato retail) interessati alla condivisione del rischio, ed all'utilizzo della rete stessa, purché sia garantito l'accesso alla rete a condizioni trasparenti e non discriminatorie. Il co-investimento, in particolare, è lo strumento attraverso il quale in diversi paesi europei, dove si contano decine di casi già "pre-codice", è stato possibile dare impulso alla collaborazione tra operatori per realizzare reti di nuova generazione. In particolare, tra i paesi che hanno messo in atto strategie di coordinamento per evitare duplicazioni di rete e hanno avuto una velocità di copertura in fibra FTTH più rapida, si possono citare i casi di Spagna e Portogallo (in Spagna copertura di FTTH oltre l'85,6% a fine 2019).
- Questo modello, in effetti, appare particolarmente efficace, in quanto, la realizzazione di una rete con più "cavi" in fibra in regime di co-investimento crea *ab origine* le condizioni per l'esistenza di più infrastrutture che vanno poi a competere sui mercati retail degli utenti finali, laddove invece il modello wholesale, come riconosciuto dallo stesso Codice (che regola gli operatori wholesale-only SPM), può comunque comportare il permanere di condizioni non competitive e richiedere, pertanto, un intervento regolatorio.
- Sulla base di queste premesse e sul testo della relazione introduttiva al DDL stesso, si propone di riformulare il punto e) dell'art 4. co. 1 del DDL come segue: "e) prevedere adeguate e specifiche misure **regolamentari** per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso, **in presenza di Significativo Potere di Mercato (SPM); e per le imprese SPM integrate che si assumono impegni di co-investimento o stipulano accordi di cooperazione al fine di promuovere lo sviluppo di reti di a banda ultralarga**".
- Sempre nell'ottica di favorire lo sviluppo delle infrastrutture broadband, va tenuto presente l'impulso che il Codice vuole imprimere alla semplificazione amministrativa, con particolare attenzione all'ambito autorizzativo per la creazione di nuove reti fisse e mobili. La revisione del Codice italiano potrebbe essere un'opportunità per integrare in unica norma anche le disposizioni del decreto 33/2016, volte a promuovere la realizzazione delle reti a banda larga e ultralarga.
- È opportuno, poi, sottolineare il ruolo che svolgeranno le reti ed i servizi 5G come impulso all'ammodernamento delle reti TLC ed all'offerta di servizi innovativi. Da questo punto di vista gli operatori italiani partono da una posizione fortemente svantaggiata a causa di una normativa nazionale che è, in particolare sui limiti di emissione elettromagnetica, molto più restrittiva

rispetto alle Raccomandazioni europee e ai limiti definiti dall'ICNIRP. Per dare un'ulteriore spinta allo sviluppo delle reti 5G, in linea con lo spirito del Codice, lo Stato italiano dovrebbe rimediare a questa situazione estremamente penalizzante, che comporta un rallentamento nello sviluppo delle reti ed un significativo incremento dei costi. L'armonizzazione dei limiti elettromagnetici in Italia contribuirebbe infatti significativamente allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti in e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, come previsto all'articolo 3 comma 2 lettera c) del Codice UE.

- Non bisogna poi dimenticare che il nuovo Codice, sempre in uno scenario di competizione tra più reti, promuove, una transizione da un regime in cui è prevista la regolamentazione del solo operatore SPM, ad uno che prevede una regolamentazione simmetrica dell'accesso ai *bottleneck* di rete (ovvero elementi di rete non duplicabili per ragioni tecniche e/o economiche, quali i cavidotti e i cablaggi verticali all'interno degli edifici).
- Infine, il nuovo Codice riconosce, con maggiore enfasi, la necessità di differenziare le regole di accesso su base geografica, in modo da adeguare la regolamentazione ai diversi livelli di sviluppo delle infrastrutture alternative presenti in diverse aree del Paese.
- Un ulteriore obiettivo del Codice, richiamato dallo stesso disegno di legge oggi in esame tra i criteri di delega indicati, è quello di adeguare la regolamentazione al nuovo assetto competitivo delle comunicazioni elettroniche che sono, ormai, parte di un comparto molto più ampio che corrisponde all'intero ecosistema Internet, in cui i cosiddetti operatori OTT (Over-The-Top) acquisiscono un ruolo sempre più importante. Da questo punto di vista, nonostante l'impegno della Commissione europea, il nuovo Codice è purtroppo risultato troppo focalizzato sulle regole di accesso alle reti e meno incisivo sul conseguimento di un effettivo level playing field tra Telcos e OTT. Il regime di autorizzazione generale non è stato esteso agli operatori che forniscono servizi di comunicazione personale indipendenti dal numero, perdendo così un'importante leva per introdurre una maggiore parità di condizioni tra le varie tipologie di concorrenti e fornire alle autorità competenti maggiori leve per monitorare l'evoluzione del mercato, anche ai fini della revisione triennale dei diritti degli utenti finali, che si applicano oggi solo limitatamente agli OTT. È importante che l'obbligo di notifica sia almeno esteso a tutti gli operatori che forniscono servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, includendo quei soggetti che sino ad oggi ne erano esenti, pur fornendo servizi per il consumatore del tutto assimilabili a quelli telefonici tradizionali.
- Un'ultima considerazione riguarda il criterio di cui alla lettera c) del presente DDL, *“volto ad introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti”*. Da questo punto di vista va considerato che pur condividendo la finalità di un tale principio, riteniamo che sia necessario, in particolare nell'attuale congiuntura economica e sociale, evitare di appesantire gli operatori con eccessivi oneri, ampliando indebitamente il perimetro degli obblighi a cui sono tenuti, oltre quanto già previsto dalla Direttiva 2018/1972. Va d'altra parte considerato che a seguito degli importanti sforzi investitori effettuati da TIM e grazie anche agli interventi pubblici previsti dai vari bandi emanati negli ultimi anni, si è riusciti ad ottenere una copertura broadband fissa pressoché totale e superiore alla media europea, sia per il broadband – Italia 99,8% copertura e media EU 96,7% - e soprattutto per il fast broadband (NGA), Italia 90% e media EU 83% [Indice DESI 2019].

## Commenti su trasposizione Direttiva Servizi Media Audiovisivi

- Il presente disegno di legge di delegazione, prevede criteri anche per il recepimento di altre Direttive, tra cui di nostro particolare interesse quella riferita alla fornitura di servizi media audiovisivi. A tale proposito riteniamo di dover portare alla vostra attenzione una serie di considerazioni.
- Nella trasposizione della Direttiva servizi media audiovisivi, TIM ritiene necessario mantenere un'armonizzazione a livello europeo evitando a livello nazionale situazioni di squilibrio penalizzanti per i soggetti italiani.
- In tema di obblighi sulle quote di opere europee, una serie di provvedimenti normativi e regolamentari susseguitisi negli ultimi anni - e tuttora in corso di predisposizione - sta invece consolidando in Italia uno scenario molto complesso. Per i fornitori di servizi video on demand quali TIM (catalogo TIMVISION), si è previsto, oltre alla novità del cumulo degli obblighi di programmazione, *prominence* e investimento in opere europee all'interno di un catalogo e la previsione dell'innalzamento delle relative soglie percentuali, l'applicazione degli ulteriori vincoli consistenti in:
  - una quota di programmazione riferibile ad opere recenti (vale a dire prodotte negli ultimi 5 anni) che rappresenta un vincolo estremamente pesante; una quota di investimento pari al 12,5%;
  - per entrambe le quote, riserva del 50% in opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti;
  - per le quote di investimento sono previste due ulteriore sotto quote (1/5 in opere cinematografiche di espressione originale italiana, di cui il 75% in opere recenti).
- Questo quadro normativo, che prevede l'imposizione di vincoli così dettagliati, non previsti a livello europeo, può determinare innalzamento dei prezzi a fronte di scarsa disponibilità di contenuti audiovisivi italiani recenti e quindi restringimento della concorrenza.